

*Azione diretta del subvettore nei confronti del mittente originario
di cui all'art 7 ter d.lgs n. 286 del 2005 e
contratto a favore del terzo*

Tribunale di Piacenza, 7 gennaio 2015. Estensore Gabriella Schiaffino.

Natura di obbligazione ex lege dell'azione diretta di cui all'art 7 ter DLGS 286 del 2005 – Contratto a favore del terzo - Inapplicabilità - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 artt 5 n 1 e 3 eccezionalità deroga art 2.1.

L'azione diretta del subvettore nei confronti del mittente originario di cui all'art 7 ter DLGS 286 del 2005 non è inquadrabile nell'ambito del contratto a favore del terzo rimanendo il subvettore estraneo al rapporto contrattuale tra mittente e vettore.

Nell'ipotesi di mittente con sede in Svizzera convenuto nel giudizio, opera il principio di cui all'art 2.1. della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.

Le deroghe di cui all'art 5.1 e 5.3 della medesima Convenzione non sono applicabili non rientrando l'azione diretta nella "materia contrattuale" nell'accezione data dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale la materia contrattuale riguarda solo le obbligazioni liberamente assunte dalle parti.

L'azione diretta non è neppure inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da delitto di cui all'art 5.3 della Convenzione non presupponendo una responsabilità del mittente tenuto a pagare in solido il corrispettivo in virtù di una obbligazione di garanzia ex lege ed avendo le deroghe indicate portata eccezionale.

(Massime a cura di Mario Coderoni - riproduzione riservata)

Il Giudice

-a scioglimento della riserva che precede;
-letti gli atti;

OSSERVA

Con ricorso proposto nelle forme del rito sommario di cognizione la società Autotrasporti F.lli Copelli s.r.l., corrente in frazione San Protaso di Fiorenzuola d'Arda (PC), dopo aver premesso di aver svolto una serie di servizi di autotrasporto in conto terzi, quale subvettore, su incarico e per conto del vettore contrattuale Transervice Europa s.r.l., con unico committente la società Ikea Supply A.G. e di aver maturato un credito di euro 55.067,47, esponeva che, nonostante la corretta esecuzione dei

servizi, la società Transervice non aveva provveduto al pagamento del dovuto nei termini di legge di cui all'art 83 bis L 133/08 comma 12.

Assumeva, quindi, che, in virtù dell'art 7 ter DLGS n 286 del 2005, entrato in vigore a decorrere dalla data del 12 agosto 2011, la stessa poteva agire proponendo azione diretta per il pagamento dei servizi resi nei confronti del committente, a nulla rilevando, per una valutazione di segno contrario, la circostanza secondo la quale non fosse mai insorto un rapporto contrattuale tra sub vettore e committente originario.

Poiché, peraltro, nonostante i solleciti, la società convenuta non aveva corrisposto l'importo richiesto, la ricorrente esponeva di essersi vista costretta ad agire in sede contenziosa.

Nel giudizio si costituiva la società IKEA Supply AG in persona dei legali rappresentanti, con sede legale in Svizzera, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana in favore di quella elvetica, ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, avendo sede la società in quella confederazione e non avendo sedi e rappresentanze legali in Italia.

Nel merito contestava il diritto di controparte assumendo la mancanza di qualsivoglia prova in ordine alle attività di trasporto da essa svolte nell'interesse della società subcommittente Transervice, dichiarata fallita dal Tribunale di Piacenza in data 9 ottobre 2012.

In considerazione della portata eventualmente assorbente delle questioni preliminari esposte, il Giudice concedeva alle parti termini intermedi per memorie e, all'esito delle stesse e delle ulteriori argomentazioni svolte in via orale, all'udienza, riservava la decisione.

Nel presente procedimento la difesa della ricorrente ha invocato la previsione di cui all'art 7 ter DLGS 286 del 2005, ai sensi del quale *“ il vettore di cui all'articolo 2 , comma 1 lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto ,i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”*.

Ciò premesso, si osserva che tra le parti non è contestata la circostanza secondo la quale la società convenuta, committente originaria dei trasporti, come prospettato dalla ricorrente, abbia sede in Svizzera, così come non è contestata l'ulteriore circostanza secondo la quale alla vicenda processuale in oggetto si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 del tutto conforme al Regolamento Bruxelles I, in tema di giurisdizione , riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri (Regolamento CE n 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000).

Sussiste, invece, netta contrapposizione tra di esse con specifico riferimento alle disposizioni invocabili nel caso di specie, al fine dell'individuazione della giurisdizione. A detta della difesa della convenuta sarebbe, infatti, applicabile la disposizione generale di cui all'art 2.1 della Convenzione, secondo la quale *“le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato”*.

Ad avviso della ricorrente, invece, opererebbe la previsione speciale a carattere facoltativo, di cui al successivo art 5.1 secondo il quale *“la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è ..nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;..nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”*.

In estremo subordine la difesa della ricorrente ha, infine, ipotizzato che dovrebbe essere comunque radicata la giurisdizione in Italia anche ai sensi dell’art 5.3 della Convenzione di Lugano, che riconosce la giurisdizione del Giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto in materia di delitti o di quasi delitti.

Ritiene questo Giudice che l’eccezione di carenza di giurisdizione nei termini articolati dalla difesa di parte convenuta meriti accoglimento così come già valutato in una fattispecie del tutto analoga dal Tribunale di Treviso con ordinanza emessa in data 18 novembre 2013 nel proc. n 5366/2013 inedita, prodotta dalla resistente.

Con riguardo alla problematica in oggetto occorre, innanzitutto, ricordare che l’interpretazione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Lugano deve essere effettuata secondo i criteri enucleabili dalle decisioni della Corte di Giustizia Europea, alla quale è demandata tale valutazione e non già secondo le interpretazioni fornite dai singoli Stati. La Corte di Giustizia europea mira, infatti, a garantire una unitarietà di decisioni per tutti gli Stati che abbiano aderito alla relativa convenzione, avendo riguardo principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione, assicurando uniformità di lettura della stessa e parità di trattamento dei diritti e degli obblighi che ne derivano per gli Stati contraenti e per le persone, assicurando un alto grado di prevedibilità in ordine all’individuazione della giurisdizione applicabile nei singoli casi (C.G. 26 marzo 1992 C-261/90;).

Si è così affermato, con riferimento all’interpretazione da dare alle disposizioni in tema di giurisdizione disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sul punto identiche a quelle in esame, (Corte di giustizia C 292/2004 del 6 marzo 2007) che *“interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto comunitario, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art 234 CE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore”*.

Ciò precisato, si rileva che la Corte di Giustizia, dopo aver ribadito che criterio generale di giurisdizione è quello sancito dall’art 2.1 della Convenzione, *forum rei*, con specifico riguardo all’ambito di operatività delle deroghe da essa previste, ha, quindi, stabilito che in tema di *“materia contrattuale”* (C.G. 20 gennaio 2005 C-27/2002; C.G. 5 febbraio 2004, C- 265/02 Frahuil; C.G. 17 giugno 1992 in C 26/91, Handte; CG 27 ottobre 1998 in C 51/97, Reunion Europeenne;) la previsione di cui al punto 5.1. opera esclusivamente con riguardo alle sole vicende che

derivino da “obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra” anche qualora sia controversa l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda, non esigendo tale disposizione la conclusione di un contratto, ma solo l'esistenza di obblighi reciproci liberamente assunti da una parte verso l'altra, evidenziando un chiaro favore per una lettura sostanzialistica incentrata sulla individuazione di atti reciproci di libera volontà dei soggetti piuttosto che per una lettura formalistica del contratto. Ha, quindi, chiarito che il riferimento alla nozione di delitti o di quasi delitti, prevista dal punto 5.3 della Convenzione, deve essere interpretato in maniera autonoma rispetto al diritto nazionale applicabile, e comprenda esclusivamente la domanda che miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non sia ricollegabile alla materia contrattuale (C.G. 27 settembre 1988 C 189/87, Kalfelis; C.G. 19 gennaio 1993, C-89/91, Shearson Lehman Hutton ; C.G. 27 aprile 1999, C-99/96, Mietz;). Ancora ha precisato come, a norma dell'art 5.3 della Convenzione di Bruxelles sul punto corrispondente alla Convenzione di Lugano, non sia consentito al Giudice di conoscere di fatti o atti diversi dall'illecito.

Come integralmente richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sez.Unite 27 marzo 2009, 7428 che ha fatto proprio il principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia, si è quindi precisato che, accanto ai criteri di giurisdizione facoltativi in materia contrattuale e in tema di responsabilità da delitti, esiste una terza categoria che ricomprende i procedimenti estranei ad entrambi, relativi alle “ obbligazioni non contrattuali da atti leciti” con riguardo alle quali, in assenza di espresse deroghe, opera il criterio generale dell'art 2.1. della Convenzione, dovendo essere intese le norme derogatorie di esso esclusivamente in senso restrittivo (C.G. 3 luglio 1997, in C 269/95, Benincasa; C.G. 16 luglio 2009, C-189/08; C.G. 18 luglio 2013, C-147/12;).

In coerente applicazione di tali principi la Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, come i criteri interpretativi di deroga alla giurisdizione non possano essere dilatati fino a svuotare di contenuto il principio generale della competenza del giudice dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto ha il domicilio in favore della competenza del Giudice del domicilio dell'attore, essendo tale criterio facoltativo valutato con sfavore dalla Convenzione stessa (Cass. Sez. Unite 4 novembre 1996, 9533; Cass. Sez. Unite, 23 luglio 2004, 13905;).

Se, dunque, occorre verificare i principi interpretativi così richiamati ed elaborati dalla Corte di Giustizia e fatti propri dalla Corte di Legittimità, con riferimento alla fattispecie in esame, nei termini prospettati dalla società ricorrente, si osserva che essa, al fine di giustificare la giurisdizione italiana, in luogo di quella elvetica, ha sostenuto che tale deroga al foro del convenuto deriverebbe dalla natura contrattuale dell'azione proposta dalla società attrice, subvettore, nei confronti della committente originaria, ai sensi dell'art 7 ter DLGS 286 del 2005 .

In particolare la disposizione indicata, che mira a garantire una tutela maggiore al contraente più debole, cioè al subvettore che, nell'ipotesi di inadempimento del sub mittente, in assenza di tale norma, non si potrebbe rivalere nei riguardi del committente originario che ha richiesto la prestazione, andrebbe letta come disposizione integrante ,ex art 1374 c.c. le condizioni del contratto di trasporto originario concluso tra committente e primo vettore, contratto che avrebbe una natura trilaterale.

In sintesi, in virtù dell'azione diretta in oggetto, si dovrebbe inquadrare il contratto di trasporto originario al quale il subvettore è estraneo, come un contratto a favore del terzo (il subvettore) beneficiario di esso, così come ne sarebbe pacificamente beneficiario il destinatario finale della merce nel momento in cui accetta la consegna della stessa ad opera del subvettore.

Venendo ricostruito il rapporto in termini trilaterali, tra committente originario (IKEA) primo vettore (Transervice) e subvettore (società s.r.l. Autotrasporti Copelli) in virtù dell'azione diretta riconosciuta alla ricorrente, verrebbe superata l'obiezione formulabile in relazione alla posizione di terzo soggetto estraneo al rapporto originario, del subvettore che, avendo concluso l'accordo solo con il primo mittente non potrebbe vantare alcun vincolo contrattuale nei riguardi del committente originario.

Ritiene questo Giudice che la prospettazione indicata non possa essere condivisa. Se da un lato non vi è dubbio che il contratto di trasporto concluso tra mittente e vettore è funzionalmente collegato con il contratto successivamente stipulato dal vettore con il subvettore, essendo comuni la finalità economico sociale dei due accordi e l'oggetto della prestazione, si deve dall'altro lato escludere che il subvettore possa essere considerato beneficiario del primo accordo, non avendo il mittente nessun interesse giuridicamente rilevante a che il trasporto venga eseguito da un determinato subvettore, addirittura indicato come beneficiario della prestazione richiesta, piuttosto che da un altro, invero, scelto discrezionalmente e in modo del tutto unilaterale dal primo vettore in assenza di un espresso divieto sul punto. Il sub vettore resta, rispetto al mittente originario in posizione di estraneità quale "vettore di mero fatto", né l'eventuale autorizzazione espressa dal mittente all'utilizzo da parte del vettore di subvettori pare idonea a rendere trilaterale il contratto nè, tanto meno, rende prospettabile l'ipotesi di una cessione del contratto originario, tra il medesimo e il vettore, attesa la natura fiduciaria che connota il rapporto.

Oltre a ciò, come evidenziato dalla difesa di parte convenuta, si deve osservare che, se così fosse, non vi sarebbe stata nessuna necessità per un intervento del Legislatore finalizzato a introdurre un'azione diretta del subvettore nei confronti del mittente originario, ben potendo il primo già avvalersi della disciplina prevista dallo schema contrattuale del contratto a favore del terzo per pretendere il corrispettivo dovuto.

Appare poi indubitabile come il mittente di regola non abbia alcun interesse a beneficiare con l'accordo concluso con il primo vettore un eventuale subvettore, indeterminato, al quale, infatti, rimane del tutto estraneo in assenza della innovazione di cui all'art 7 ter DLGS 286 del 2005.

Ad avviso di questo Giudice le valutazioni esposte, nonché l'evidente assenza di qualsivoglia assunzione di obbligazione volontaria nell'accezione della giurisprudenza comunitaria, ipotizzabile tra mittente e subvettore giustificano l'accoglimento dell'eccezione prospettata dalla convenuta, dovendosi ritenere che solo l'innovazione indicata abbia fatto sorgere in capo al subvettore un diritto in precedenza insussistente, diritto che trova il suo presupposto quale mero antecedente nel contratto concluso tra mittente e vettore al quale, si ripete, il subvettore resta comunque estraneo.

Ne consegue che non sussistendo i presupposti per un inquadramento dell'azione nell'ambito contrattuale e non potendosi, tanto meno, parlare di esistenza tra le odierne parti di obblighi liberamente assunti gli uni nei riguardi dell'altra, all'atto del primo accordo, la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito del tutto distinto delle obbligazioni ex lege con esclusione di qualsivoglia spazio residuo per l'applicazione della previsione derogatoria di cui all'art 5.1 della Convenzione di Lugano.

Avendo, in estremo subordine, la difesa di parte ricorrente invocato la previsione di cui all'art 5.3 che disciplina altra deroga alla giurisdizione generale secondo la residenza del convenuto con riguardo ai fatti illeciti, sulla base dell'assunto secondo il quale in tale disposizione confluirebbero tutte le fattispecie non inquadrabili nella previsione di cui all'art 5.1, si impongono solo alcune brevi ulteriori valutazioni.

Come affermato dalla giurisprudenza comunitaria la deroga al *forum rei* invocata presuppone che la domanda attenga ad un accertamento di responsabilità del convenuto per un comportamento doloso o colposo da questi tenuto nei riguardi dell'attore, non essendo invece, sostenibile l'assunto secondo il quale ogni azione non riconducibile nell'ambito della materia contrattuale rientri automaticamente nell'ambito della responsabilità da delitto.

Nel caso di specie è sufficiente rilevare come la domanda articolata dalla ricorrente abbia ad oggetto il pagamento di un corrispettivo e non sia relativa ad alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta per condotte colpose o dolose da essa poste in essere, derivando il danno da inadempimento dalla condotta colposa di altro distinto soggetto, la Transervice, perché appaia di tutta evidenza come la disposizione indicata non possa essere utilmente invocata, non essendo neppure astrattamente immaginabile quale condotta colposa sia stata realizzata dalla convenuta tenuta solo eventualmente ad eseguire un pagamento attesa la sua differente posizione di garanzia (in termini per l'operatività dei criteri generali di cui all'art 2.1 della Convenzione in tema di fideiussione vedasi Cass.Sez. Unite, 23 luglio 2004, 13905 e Tribunale Piacenza, sentenza 19 novembre 2013 in www.ilcaso.it che ha escluso con riguardo alle obbligazioni ex lege i fori facoltativi;).

Da ultimo rileva, ancora questo Giudice che l'applicazione del criterio generale del foro del convenuto, diversamente da come prospettato dalla ricorrente, non comporta una violazione del principio di prevedibilità della giurisdizione ma, anzi, una sua tutela dal momento che le parti processuali sono messe in condizione di sapere che di regola la giurisdizione è quella del convenuto e che è del tutto eccezionale il criterio facoltativo e sempre rinunciabile, previsto dall'art 5 della Convenzione.

Si rileva, al contrario, che, qualora dovesse operare il foro del subvettore, come prospettato dalla difesa della società ricorrente, si verificherebbe effettivamente una situazione di assoluta incertezza per il convenuto, dal momento che, rientrando nella valutazione imprenditoriale del vettore decidere se affidare ad altro subvettore il trasporto, a propria discrezione, il mittente si troverebbe sempre esposto al rischio di essere citato innanzi ad Autorità Giudiziarie differenti, a seconda del percorso scelto per il transito della merce, essendo del tutto eventuale l'ipotesi di transiti eseguiti solo nel territorio di un unico Stato.

All'esito delle valutazioni esposte, in accoglimento dell'eccezione articolata dalla difesa di parte convenuta, si dichiara la carenza di

giurisdizione dell'Autorità Italiana in favore di quella elvetica, avendo la convenuta sede in quella Confederazione..

Attesa la complessità e novità delle questioni di diritto trattate sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P . Q . M .

visto l'art 702 ter c.p.c.

DICHIARA

la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana in favore dell'Autorità elvetica;

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali;

Così deciso in Piacenza, il giorno 5 gennaio 2015

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Schiaffino